



FONDAZIONE
ONLUS
LELIO E LISLI BASSO

POLITICA DI PROTEZIONE DEI MINORI



FONDAZIONE
ONLUS
LELIO E LISLI BASSO

POLITICA DI PROTEZIONE DEI MINORI

Indice

1. Introduzione.....	1
2. Definizioni	2
3. Valori	3
4. Obiettivi.....	4
5. Codice di condotta.....	4
6. Personale interno ed esterno	5
7. Responsabilità.....	5
P1. Procedura di Segnalazione Abusi su Minori (in Italia).....	7
P2. Procedura Interna di Tutela	8
P3. Uso Sicuro delle Tecnologie e delle Piattaforme Digitali con i Minori.....	8
P4. Sicurezza dei minori in aula / sala biblioteca.....	8
P5. Sicurezza dei minori: Laboratori di giornalismo per i ragazzi.....	9

1. Introduzione

La Fondazione Lelio e Lisli Basso (di seguito “Fondazione”) - da sempre orientata alla valorizzazione e realizzazione dei diritti umani ed alla recezione concreta in ambito nazionale dei trattati e delle convenzioni internazionali che tali diritti hanno riconosciuto - ha progressivamente sviluppato e contestualizzato negli anni la sua missione originaria e naturale, cioè un approccio di tutela dei diritti a 360 gradi rivolto ai popoli e alla persona, con particolare attenzione ai più vulnerabili e tra essi ai minori.

Pertanto, la stesura del presente documento (“Politica”) sta a testimoniare l’impegno della Fondazione a tutelare i minori che frequentano la struttura e che sono coinvolti nelle iniziative. La Fondazione crede, infatti, fermamente nell’importanza di tutelare, difendere e diffondere i diritti dei minori, ivi incluso quello di essere protetti da ogni forma di violenza, abuso o sfruttamento fisico e verbale secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (del 20 novembre 1989 e ratificata dal nostro Paese con la legge del 27 maggio n. 176/1991), dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote, 2007), dalla Dichiarazione Universale dei diritti Umani (1948), dalla Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori (1996), dalla Convenzione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) e naturalmente dalla nostra **Carta Costituzionale**.

Infatti, la **Costituzione italiana**, vigente dal 1° gennaio 1948, dedica ai ragazzi quattro articoli:

- Art. 30

È dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

- Art. 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

- Art. 34

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

- Art. 37

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Sempre nella **Costituzione Italiana**, il quadro dei valori di riferimento è completato dai seguenti due articoli:

(Art. 3) - Dopo avere stabilito al 1° comma il principio di uguaglianza formale, comune a tutte le costituzioni democratiche (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di alcun genere, compresi i minori); al secondo comma prevede il principio di uguaglianza sostanziale, secondo cui la Repubblica ha il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tale principio, che costituisce il più importante e originale contributo della Costituzione italiana al costituzionalismo mondiale, fu introdotto su proposta di Lelio Basso, Padre Costituente della Repubblica e fondatore della Fondazione.

(Art. 31) - Attribuisce alla Repubblica il compito specifico di tutelare l'infanzia e la gioventù favorendo la nascita delle istituzioni necessarie a questo fine.

In coerenza con tali riferimenti, la Fondazione si è dotata di un Codice di Comportamento e di Procedure a protezione del minore.

2. Definizioni

Minore è chi, secondo le indicazioni della citata Convenzione delle Nazioni Unite, è chi non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. In questo documento, "bambino", "ragazzo", "giovane" sono considerati termini equivalenti.

Tutela dei minori (Child Safeguard): È il quadro *preventivo e organizzativo* adottato dalla Fondazione per assicurare che i minori non subiscano danni quando entrano in contatto con l'organizzazione o con le persone che ne fanno parte. L'obiettivo è *evitare* che si verifichino situazioni di abuso, sfruttamento o negligenza (es. politiche interne di selezione del personale con controlli sui precedenti; formazione del personale per riconoscere segnali di rischio; codici di condotta per interagire con i minori; procedure di segnalazione e gestione dei sospetti. Indica anche la responsabilità di tutti i membri del personale di integrare tali misure nelle proprie attività per garantire che la Fondazione sia un'organizzazione sicura per i minori.

Protezione dei minori (Child Protection): È l'insieme di *azioni e misure operative* messe in atto per rispondere a situazioni in cui un minore è già esposto o ha subito danni, abusi o sfruttamento. L'obiettivo è *intervenire* per fermare il danno e proteggere il minore, garantendo anche il recupero e il benessere futuro. (es. allontanamento di un minore da un contesto abusivo; assistenza psicologica e legale; denuncia alle autorità competenti; attivazione di reti di sostegno comunitarie e istituzionali.).

Progetto sicuro per i minori: un'iniziativa che garantisce la protezione, il benessere e la piena tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo ambienti inclusivi, partecipativi e privi di rischi.

Abuso sui minori: Violazione dei diritti dei minori che comprende tutte le forme di violenza nei loro confronti: abuso fisico e psicologico, abuso sessuale, negligenza, violenza domestica, sfruttamento sessuale, rapimento e tratta di minori. Include anche lo sfruttamento sessuale come definito di seguito.

- **Abuso fisico:** Quando una persona maltratta deliberatamente o minaccia di maltrattare un minore, ad esempio spingendo, colpendo, schiaffeggiando, scuotendo, lanciando, prendendo a pugni o calci, mordendo, bruciando, strangolando o avvelenando. Sono considerati abuso fisico anche pratiche culturali che alterano fisicamente il corpo di un minore causando sofferenza, danni o conseguenze durature per la salute, come la mutilazione genitale femminile.

- **Negligenza:** Omissione persistente, avendo i mezzi per evitarla, o rifiuto deliberato di fornire al minore acqua pulita, cibo, alloggio, servizi igienici, supervisione o cure, al punto da mettere a rischio la sua salute e il suo sviluppo.
- **Abuso psicologico:** Attacco persistente all'autostima di una bambina o di un bambino. Esempi: insultare, minacciare, ridicolizzare, umiliare, intimidire o isolare il minore.
- **Abuso sessuale su minori:** Quando una bambina o un bambino viene utilizzato da un altro minore, adolescente o adulto per la propria stimolazione o gratificazione sessuale. Include attività con o senza contatto fisico, come esporre il minore a contenuti sessualmente espliciti online o scattare immagini per fini di sfruttamento.
- **Violenza domestica:** Violenza verbale, fisica, sessuale o psicologica all'interno della casa o della famiglia, alla quale il minore assiste abitualmente.
- **Sfruttamento sessuale online di minori:** Qualsiasi atto di sfruttamento sessuale di un minore connesso in qualche modo all'ambiente Internet. Include l'uso delle tecnologie dell'informazione e comunicazione per sfruttare sessualmente un minore o per produrre, acquistare, vendere, possedere, distribuire o trasmettere immagini o altri materiali che documentano lo sfruttamento sessuale.
- **Corruzione di minori:** Comportamenti volti a ottenere favori sessuali da un minore. Ad esempio, l'autore può instaurare un rapporto di fiducia con il bambino e poi tentare di introdurre comportamenti sessuali nella relazione.
- **Abuso sessuale online:** Invio di un messaggio digitale a una persona sapendo che ha meno di 18 anni, con l'intenzione di convincerla a compiere o accettare di compiere atti sessuali con un'altra persona (che può essere l'autore stesso o no), oppure invio di un messaggio con contenuto indecente a un destinatario minorenne.
- **Lavoro minorile:** Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità, e che nuoce al loro sviluppo fisico e psicologico. Si tratta di attività dannose o pericolose sotto il profilo psicologico, fisico, sociale e morale, che interferiscono con la scuola e il tempo libero.
- **Tratta di minori:** Qualsiasi forma di partecipazione al reclutamento, trasferimento o accoglienza di minori a fini di sfruttamento, attraverso minacce o altre forme di coercizione, incluso l'abuso di potere.

3. Valori

La Fondazione condanna fermamente tutte le forme di violenza nei confronti dei bambini, non giustificabili in alcuna circostanza; si impegna a fare tutto quanto necessario per prevenire eventuali effetti negativi dei propri programmi sui bambini, nonché ad integrare la tutela dei bambini nella cultura e soprattutto nella pratica della Fondazione stessa. La Politica definisce i più alti standard di comportamento professionale e di procedure per assicurare che a nessun bambino sia arrecato danno durante l'implementazione dei programmi e delle attività.

4. Obiettivi

La Politica della Fondazione ha i seguenti obiettivi:

Proteggere i minori - Tutti i minori hanno il diritto di essere liberi da ogni forma di violenza, abuso e sfruttamento, come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia (UNCRC) e vanno protetti. La loro vulnerabilità emerge soprattutto durante le attività, quando operatori e altre persone hanno contatti con loro e accesso alle loro informazioni personali. Nessuno di loro deve rappresentare un rischio per i minori e i programmi, le politiche e le pratiche devono essere progettati e sviluppati in modo da promuovere la loro protezione.

Sensibilizzare tutte le persone a cui si applica - Per un'efficace attuazione della Politica è necessario che essa sia compresa accuratamente da tutte le persone a cui si applica: al proprio personale interno (tirocinanti, volontari, collaboratori o consulenti, ecc.) e a tutti i partecipanti alle attività provenienti dall'esterno.

Proteggere l'organizzazione e la sua reputazione - Senza una Politica adeguata e senza standard di protezione in atto, le accuse di abuso, che siano fondate o infondate, possono distruggere la reputazione di un'organizzazione, con gravi implicazioni per gli obiettivi complessivi dell'organizzazione e, non ultime, le garanzie etiche alla base dei finanziamenti.

5. Codice di condotta

La tutela dei minori deve essere garantita da un codice di condotta che abbia come prioritario interesse la prevenzione dei rischi di abuso. Il codice deve essere seguito sia dal personale (tirocinanti, volontari, collaboratori o consulenti, ecc.) sia dai partecipanti alle attività provenienti dall'esterno.

La Fondazione darà seguito a tutte le segnalazioni di abusi effettivi o presunti in conformità con la propria Politica indipendentemente dalla natura della segnalazione, dal soggetto a cui si riferisce, dall'autore della segnalazione o dal luogo di provenienza.

Il presente Codice di Condotta fornisce indicazioni in merito agli standard etici e ai comportamenti appropriati che gli adulti devono osservare nei confronti dei minori, nonché quelli che i minori devono tenere nei confronti dei loro pari. Esso è stato elaborato ponendo il superiore interesse del minore quale principio guida fondamentale e deve essere interpretato in uno spirito di trasparenza e di buon senso.

Tutti – adulti e minori – devono partecipare in modo sicuro e sereno alle attività e ai progetti promossi dalla Fondazione.

La Fondazione si impegna quindi, a:

1. non condividere le informazioni fornite dai soggetti beneficiari di attività e servizi della stessa con soggetti terzi;
2. mantenere la riservatezza attraverso i dipendenti incaricati della gestione del personale dei soggetti coinvolti nelle attività. Le dichiarazioni saranno redatte appositamente per ogni progetto e non possono essere utilizzate per scopi ulteriori;
3. redigere ogni pubblicazione in modo conforme alle linee guida sulla protezione e la tutela dei diritti dei minori;
4. affinché la diffusione di informazioni contenenti minori che hanno preso parte ad attivi-

tà della Fondazione vengano autorizzate solo previo consenso scritto dei genitori o dei relativi tutori. Il principio applicato in questo caso seguirà quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sia per quanto concerne le pubblicazioni cartacee e digitali che per le informazioni o immagini riguardanti minori con le quali l'organizzazione è entrata a contatto;

5. la raccolta di dati e/o immagini di minori può essere autorizzata solo se previsto e/o strettamente necessario ai fini dell'implementazione delle attività o dei progetti dell'organizzazione. Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite e per un periodo di tempo limitato alla durata del progetto. È compito dei dipendenti dell'organizzazione ottenere il permesso dei genitori o dei tutori del minore, nonché il consenso del minore stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le immagini e i dati acquisiti saranno conservati sui server interni della Fondazione e resteranno accessibili unicamente ai membri dello staff che siano dotati delle apposite credenziali, che abbiano già sottoscritto il codice etico e di comportamento. I dati salvati sui server interni saranno protetti da password ed al sicuro da attacchi esterni;
6. La Fondazione predisporrà, pertanto, appositi moduli per il consenso informato per genitori e minori. Per la pubblicazione di foto e immagini è sempre necessaria l'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai genitori attraverso una liberatoria che resta revocabile in ogni momento ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 D.lgs. n 196/2003. La normativa di riferimento sul consenso per la privacy dei minorenni è il GDPR 679/2016, nonché l'art.2-quinquies del D.lgs. 101/2018, il quale stabilisce che il limite d'età per il consenso valido non potrà essere inferiore ai 14 anni.

6. Personale interno ed esterno

La Fondazione si impegna ad aggiornare periodicamente il proprio personale interno sulla Politica e il Codice di condotta tutte le volte che vengono realizzate attività con i minori.

Tutti i partner della Fondazione dovranno prendere visione della presente Politica attraverso i canali ufficiali della Fondazione e negli accordi scritti, in cui dovranno risultare in modo chiaro ed espresso le procedure concordate per la segnalazione e le indagini sui casi relativi a violazioni della Politica. I partner si impegneranno dunque, a) a rispettare questa Politica in ogni sua forma e sapere come procedere in caso di necessità di segnalazione di un presunto abuso su bambini; b) rispettare i Codici di Condotta inclusi nella presente Politica.

Nel caso di progetti che coinvolgono organizzazioni partner, come ad esempio i progetti europei, tali obblighi sono indicati nell'accordo di partenariato o discussi nella riunione di avvio del progetto e inclusi nel rapporto di avvio e distribuiti a tutte le parti interessate (famiglie incluse, se del caso).

I partner direttamente coinvolti nelle attività dei minori devono informare correttamente i minori e le famiglie sulla tutela dei minori e su cosa fare in caso di dubbi.

7. Responsabilità

La Fondazione sceglie di adottare una procedura semplice e trasparente per segnalare eventuali sospetti di abuso. A tal fine, il Consiglio di amministrazione (CDA) nomina all'interno della Fondazione stessa un

Responsabile per la protezione del minore (Child Protection Officer - CPO), sia nella sede legale di Roma che in tutti i Paesi in cui eventualmente si trovi ad operare attraverso i progetti.

Il CPO avrà quindi, la responsabilità di gestire, confrontandosi con i membri del CDA, le eventuali segnalazioni di abuso nei confronti di minori. Il CPO avrà altresì, il dovere di segnalare il presunto abuso alle autorità competenti, ai servizi locali e alle risorse specializzate localmente disponibili.

Per la sede di Roma, il CPO è la Segretaria Generale.

Nel caso di un progetto specifico, il Project Manager è il CPO e ha l'obbligo di riportare eventuali violazioni di questa Politica alla Segretaria Generale. Il Project Manager deve garantire che tutti i partner del progetto dispongano di una Politica e ricordare ai rappresentanti di ciascun partner di attuarla.

P1. Procedura di Segnalazione Abusi su Minori (in Italia)

La procedura di segnalazione garantisce il rispetto del superiore interesse del minore e si basa su due valori fondamentali:

- riservatezza: non verrà reso pubblico il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona accusata, salvo che il caso arrivi innanzi al giudice e si richieda di sentire i testimoni.
- lealtà: la persona accusata che faccia parte del personale, dei volontari e dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione troverà supporto dall'organizzazione nel massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria.

Chi può segnalare: la segnalazione può essere fatta da un bambino o adolescente, un genitore, un familiare, un membro del personale, un volontario, un membro del Consiglio di amministrazione, i partner e tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Fondazione. Chiunque operi all'interno della Fondazione o collabori con questa a qualsiasi titolo ha l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore è un membro del personale, sia che si tratti di segnalazioni specifiche che di sospetti non confermati.

La priorità di ogni membro del personale a cui venga segnalato un abuso è sempre e in ogni caso la tutela del bambino. La procedura dà la possibilità al personale di segnalare abusi anche quando il presunto colpevole è esterno all'organizzazione.

Tutte le segnalazioni vanno fatte nell'immediatezza e comunque entro le 24 ore dal momento in cui sia venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di circostanze eccezionali.

Cosa segnalare: può essere segnalato qualsiasi sospetto di comportamenti lesivi del diritto dei minori alla protezione, qualsiasi preoccupazione circa la sicurezza del minore, qualsiasi violazione del Codice di Condotta.

Come segnalare: si può fare una segnalazione tramite un verbale o documento scritto, con una telefonata, una mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità. La scelta della validità di qualsiasi mezzo è stata fatta per garantire che anche i minori siano messi in grado di fare una segnalazione.

A chi segnalare: Le segnalazioni devono arrivare al CPO.

P2. Procedura Interna di Tutela

- Qualsiasi persona (dipendente, volontario, tirocinante, membro del consiglio, consulente o collaboratore) accusata di violazione della Politica è sospesa con effetto immediato e la sospensione resta valida fino alla conclusione dell'indagine.
- Il CPO conduce l'indagine, trasmette il rapporto al Consiglio di amministrazione che decide i provvedimenti da adottare che vengono comunicati per iscritto all'interessato.
- Ogni indagine deve essere equa e imparziale e l'interessato deve avere garanzie di correttezza procedurale.
- Eventuali fatti riconducibili a reato sono segnalati alla Polizia e/o ai Servizi per la Tutela dei Minori in Italia e può seguire un procedimento penale e una condanna.
- In caso di decisione sfavorevole, l'interessato può presentare ricorso.
- Il CPO esamina nuovamente prove e documentazione e può ascoltare direttamente lo staff o altri soggetti coinvolti fino a formulare una decisione definitiva che, comunicata per iscritto, ha carattere **irrevocabile e vincolante**.

P3. Uso Sicuro delle Tecnologie e delle Piattaforme Digitali con i Minori

1. Nell'utilizzo di strumenti digitali a fini partecipativi devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- La costante supervisione di un adulto durante tutte le sessioni online.
- L'acquisizione del consenso esplicito da parte dei genitori o dei tutori legali.
- L'adozione di impostazioni di sicurezza e di tutela della privacy appropriate su tutte le piattaforme utilizzate.

2. Attività vietate:

- Intrattenere comunicazioni individuali con i minori attraverso social media personali, applicazioni di messaggistica o e-mail, se non tramite i canali ufficiali previamente autorizzati.
- Acquisire, archiviare o conservare fotografie, video o registrazioni vocali di minori su dispositivi personali.
- Inoltrare, archiviare o diffondere contenuti che possano esporre i minori a situazioni di vulnerabilità, spettacolarizzazione o rischio.

P4. Sicurezza dei minori in aula / sala biblioteca

1. Assicurati che l'area che stai utilizzando per le attività sia adatta allo scopo, ad es. rimuovere i mobili, che potrebbero causare lesioni ai ragazzi in movimento.

2. Assicurati che tutti i lavoratori e gli assistenti lo sappiano:

- Dove si trova il telefono di emergenza e come utilizzarlo
- Dove si trova il kit di pronto soccorso

- Chi è responsabile del Primo Soccorso e come registrare incidenti o lesioni nel registro degli incidenti
- Cosa fare in caso di incendio o altra emergenza

3. Organizza una pratica antincendio

4. Non lasciare che i giovani tornino a casa senza un adulto a meno che il genitore non abbia espressamente detto che puoi farlo. Non lasciare mai che un giovane vada con un altro adulto a meno che il genitore non ti abbia informato che ciò accadrà.

P5. Sicurezza dei minori: Laboratori di giornalismo per i ragazzi

1. Ogni giovane sarà formalmente iscritto all'interno del gruppo. Le informazioni includono un modulo di informazione/consenso che il genitore/tutore deve compilare. Questi moduli contengono informazioni sui contatti sanitari e di emergenza e devono essere conservati in modo sicuro e portati a ogni sessione.

2. Registro delle presenze: per ogni laboratorio deve essere tenuto un registro.

3. I formatori avranno competenze specifiche nel comunicare ai giovani, coinvolgendoli nei laboratori.

4. I giovani saranno protetti mantenendo anonimi i prodotti media su qualsiasi canale di disseminazione (video, audio, interviste, etc.)

Il Presidente

